



Camera di Commercio
Salerno

**REGOLAMENTO PER L'AMMISSIONE AI CONTRIBUTI PREDISPOSTI PER LA
PARTECIPAZIONE ALLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE IN ITALIA
(Allegato alla deliberazione di Giunta n. 56 del 13 aprile 2012)**

*(aiuto in regime "DE MINIMIS" in virtù del Reg. CE n.1998/2006 del 15 dicembre 2006 ovvero
del Reg. CE n.1535/2007 del 20 dicembre 2007 a favore delle imprese agricole)*

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

I. La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno nell'ottica dello sviluppo del tessuto economico provinciale mediante la penetrazione delle imprese salernitane nei mercati **nazionali**, eroga secondo la disciplina contenuta nel presente Regolamento, contributi a fondo perduto a parziale concorso delle spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni di rilevante importanza **che si svolgono in Italia, con esclusione di quelle che hanno luogo in provincia di Salerno.**

II. Non sono ammesse ai contributi le partecipazioni a work shop, educational tour, congressi, seminari e altre iniziative che non rientrano nella concezione di manifestazione fieristica di rilevante importanza, intesa come evento organizzato in centri fieristici appositamente attrezzati, organizzati da Enti fieristici o Società riconosciute a livello internazionale.

Art. 2 - Destinatari

I. Possono accedere al contributo di cui al presente Regolamento le imprese individuali o societarie, nonché i loro consorzi, che esercitano attività di produzione di beni e servizi a carattere industriale e non, artigiane, agricole e turistiche, aventi unità produttiva nella provincia di Salerno.

II. L'attività esercitata da dette imprese alla data di presentazione della domanda di ammissione, accertata con riferimento alle risultanze degli atti del Registro delle Imprese, deve essere pertinente con l'oggetto della manifestazione fieristica alla quale si è preso parte.

III. Ai fini del presente regolamento si considerano:

- **PRODUTTRICI** di beni o servizi: le imprese di cui al comma 1) dell'art. 2195 del c.c., con esclusione di quelle indicate al n. 2) del medesimo comma; nonché le imprese di produzione di beni o servizi di cui all'art.2083 del c.c. ad eccezione dei piccoli commercianti;
- **AGRICOLE**, le imprese di cui all'art.2135 del c.c.;
- **ARTIGIANE**, le imprese iscritte all'Albo provinciale di cui all'art.5 della legge 8 agosto 1985 n.443 e annotate nella sezione speciale del registro delle imprese ai sensi dell'art.8, comma 4, della legge 29 dicembre n.580, così come attuata dal D.P.R. 7 dicembre 1995, n.581 e successive modificazioni e integrazioni;
- **TURISTICHE**, le imprese esercenti attività ricettive alberghiere ed extra alberghiere nonché le agenzie di viaggio, i tour operator, aventi classificazione ISTAT ATECO 2007 - 79.1;



Camera di Commercio
Salerno

IV. Sono escluse dall'accesso al contributo le imprese in forma individuale o societaria, nonché i loro consorzi, che versano in una delle seguenti condizioni:

- a) non essere in regola con il pagamento dei diritti annuali dovuti alla C.C.I.A.A. per effetto dell'art.34 del D.L. 22 dicembre 1981 n.786, convertito in legge 26 febbraio 1982, n.51 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) non aver ottemperato, alla data di presentazione dell'istanza di contributo, all'obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio ai sensi dell'art.8 della L.29 dicembre 1993, n. 580, attuato con D.P.R. 581 del 7 dicembre 1995 e successive modificazioni e integrazioni;
- c) essere, alla data di presentazione dell'istanza di contributo, in scioglimento e liquidazione.

V. In caso di partecipazione sotto forma consortile è escluso il contributo di cui trattasi in favore delle singole imprese associate.

VI. Ai fini dell'ammissione ai contributi di cui al presente Regolamento da parte dei Consorzi è necessario che la base consortile sia composta per almeno la metà da imprese aventi unità produttiva in provincia di Salerno alla data di partecipazione alla manifestazione fieristica.

Art. 3 - Oggetto e misura del Contributo

I. Sono ammesse a contributo le spese sostenute per la locazione della nuda area espositiva, al netto dell'IVA.

II. Sono, altresì, ammesse a contributo le spese sostenute, al netto dell'IVA, per la progettazione e l'allestimento dell'area espositiva.

III. Non potranno essere concessi alla medesima impresa più di n.1 (uno) contributo per ciascun anno solare, secondo quanto segue:

- 50% dei costi previsti dai capoversi I e II del presente articolo fino a un massimo di € 5.000,00 per le imprese non agricole e fino a un massimo di € 2.500,00 per le imprese agricole.

IV. Non potranno accedere ai benefici di cui trattasi le imprese che a qualsiasi titolo abbiano già usufruito di contributi camerali nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento per la partecipazione a manifestazioni fieristiche sia in Italia che all'estero.

V. Il contributo massimo concedibile potrà essere ridotto in relazione ai massimali triennali previsti dai Reg. CE n.1998/2006 e n.1535/2007 e ai contributi percepiti dalle imprese beneficiarie nel medesimo periodo di riferimento.

Art. 4 - Istanza d'ammissione al contributo

I. Le imprese interessate a beneficiare dei contributi dovranno inviare, al fine di prenotare le risorse, apposita domanda entro il 15 ottobre di ciascun anno per gli esercizi successivi, avvalendosi del modulo A all'uopo predisposto - in conformità con



le disposizioni sull'imposta di bollo di cui al D.M. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni.

II. Al fine di garantire la trasparenza e la correttezza dell'azione amministrativa, nonché onde permetterne l'esame secondo il rigoroso rispetto del criterio di cronologicità, tale istanza deve essere prodotta esclusivamente a mezzo PEC. Differenti modalità di presentazione sono causa d'esclusione.

III. La domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- * generalità complete del richiedente, codice fiscale, residenza anagrafica;
- * denominazione o ragione sociale dell'impresa richiedente, con indicazione della sede legale, del codice fiscale, del numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese della provincia di Salerno;
- * esatta denominazione della manifestazione fieristica cui si intende partecipare e periodo di svolgimento della stessa con l'indicazione dei costi presunti e contributo richiesto;
- * dichiarazione resa dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui il richiedente attesti:
 1. di non aver riportato l'applicazione delle misure di prevenzione previste dalla L. 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, in tema di lotta contro la mafia e di non essere a conoscenza dell'esistenza di procedimenti in corso finalizzati all'applicazione delle stesse;
 2. che l'impresa non si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o concordato preventivo e non figurino in corso procedure finalizzate alla dichiarazione di una di tali situazioni;

IV. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- Modello B con l'indicazione delle notizie utili ai fini della formulazione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 5;
- Copia delle ultime due dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
- Copia delle eventuali certificazioni di qualità;
- Un esemplare, in originale, del materiale promozionale in lingua straniera.
- Fotocopia del documento d'identità del richiedente, in corso di validità.

La sottoscrizione dell'istanza non è soggetta ad autenticazione.

Art. 5 - Criteri di valutazione

1. Le istanze di ammissione, redatte secondo quanto indicato all'art. 4 del presente regolamento, sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione - accertato secondo la data di invio - entro i limiti dei fondi complessivamente stanziati in bilancio per l'iniziativa.
2. L'Ufficio competente procede ad una valutazione delle istanze pervenute e alla formazione di una graduatoria tenendo conto dei seguenti parametri:

PUNTI ASSEG NATI



Camera di Commercio
Salerno

VOLUME FATTURATO MEDIO ULTIMO BIENNIO	0 – 250.000	1
	250.001 – 1.000.000	2
	1.000.001 – 2.500.000	3
	2.500.001 – 5.000.000	2
	5.000.001 – 10.000.000 ED OLTRE	1
IMPRESE CHE NON HANNO FRUITO DI CONTRIBUTI FIERE NELL'ULTIMO BIENNIO		3
IMPRESA DOTATA DI CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ DEL PRODOTTO		1
IMPRESA DOTATA DI CERTIFICAZIONE QUALITÀ DEL PROCESSO PRODUTTIVO		1
IMPRESA DOTATA DI SITO WEB	SE SOLO IN LINGUA ITALIANA	1
	ANCHE IN LINGUA STRANIERA	2
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO		10

3. In caso di parità di punteggio il contributo sarà assegnato secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze e sino ad esaurimento dei fondi disponibili.
4. La graduatoria finale sarà pubblicata, con valore di notifica, nel sito istituzionale della Camera di Commercio.

Art. 6 - Istanza di liquidazione del contributo

I. Ai fini dell'ottenimento della liquidazione del contributo l'impresa dovrà inviare, a mezzo PEC, apposita istanza redatta avvalendosi del modello "C" entro il termine perentorio di gg. 30 a decorrere dalla data in cui ha avuto termine la manifestazione fieristica di riferimento.

II. L'istanza di liquidazione deve contenere le seguenti indicazioni:

- * generalità complete del richiedente, codice fiscale, residenza anagrafica;
- * denominazione o ragione sociale dell'impresa richiedente, con indicazione della sede legale, del codice fiscale, del numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese della provincia di Salerno;
- * esatta denominazione della manifestazione fieristica cui si è partecipato e periodo di svolgimento della stessa;
- * dichiarazione resa dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, in cui il richiedente attesti:
 1. di non aver riportato l'applicazione delle misure di prevenzione previste dalla L. 31 maggio 1965, n.575 e successive modificazioni ed integrazioni, in tema di lotta contro la mafia e di non essere a conoscenza dell'esistenza di procedimenti in corso finalizzati all'applicazione delle stesse;
 2. che l'impresa non si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o concordato preventivo e non figurino in corso procedure finalizzate alla dichiarazione di una di tali situazioni;
 3. che l'impresa richiedente non abbia beneficiato di altri contributi per la partecipazione alla medesima manifestazione fieristica, disposti dalla Camera di Commercio I.A.A. di Salerno e da altri enti pubblici e/o privati;



4. che le copie delle fatture allegate, relative alle spese di cui al precedente art.3, distinte con l'intestazione dell'emittente e del destinatario, con la data, il numero e l'importo, sono conformi agli originali in proprio possesso.

La sottoscrizione dell'istanza non è soggetta ad autenticazione.

III. La documentazione allegata all'istanza di liquidazione non potrà riferirsi ad una manifestazione fieristica diversa da quella per la quale l'impresa è stata ammessa a contributo.

Art.7 - Documentazione a supporto dell'istanza di liquidazione

I. All'istanza di liquidazione di cui all'art.6 devono essere allegati i seguenti documenti:

1. Fotocopia della scheda di prenotazione dell'area espositiva, indirizzata all'Ente organizzatore della manifestazione;
2. Fotocopia della notifica di assegnazione dell'area espositiva che riporti la superficie complessiva ed il prezzo unitario;
3. Fotocopia del documento d'identità del richiedente, in corso di validità;
4. Elenco debitamente sottoscritto dal legale rappresentante del consorzio nel quale devono essere indicate le imprese consorziate e la sede della loro unità produttiva che deve essere ubicata in provincia di Salerno (in caso di partecipazione sotto forma di Consorzio);
5. Fotocopia delle fatture relative alle spese sostenute - da detti documenti deve comunque desumersi il costo della locazione dell'area espositiva e la superficie complessiva dell'area stessa e il costo per il relativo allestimento. Le fatture devono essere quietanzate. Ai fini del presente regolamento sarà ritenuta "quietanzata" la fattura prodotta, esclusivamente, in una delle seguenti forme:
 - * Dichiarazione liberatoria, in originale, dell'emittente che attesti l'avvenuto pagamento integrale;
 - * Timbro dell'Emittente e firma del titolare/legale rappresentante apposti, entrambi, sulla copia della fattura, con aggiunta della dizione "pagato", "quietanzato" o equivalenti;
 - * Documentazione contabile bancaria di pagamento, in originale o in copia autentica in bollo.
6. Modulo D - Questionario di valutazione.

Art. 8 - Istruttoria delle istanze di liquidazione

I. Le istanze di liquidazione, corredate dalla documentazione prevista dall'art.7 del presente regolamento, sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione - accertato mediante riferimento alla data di spedizione.

II. L'Ufficio competente espleta l'istruttoria formale - finalizzata alla verifica della regolarità della documentazione prodotta a supporto dell'istanza di liquidazione del beneficio - entro il termine ordinatorio di gg 30 dalla relativa data di protocollazione.

III. Tale ufficio ha facoltà di invitare l'impresa richiedente a completare o rettificare l'istanza, ovvero ad integrare gli atti ad essa allegati, assegnando un termine comunque non superiore a gg.15 per il riscontro.



IV. Eventuali deroghe al termine di cui al comma precedente sono eventualmente disposte ad insindacabile giudizio del Dirigente camerale competente, su istanza motivata degli interessati.

V. Le domande di liquidazione sono istruite dal responsabile del procedimento nominato ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento. La liquidazione al contributo viene disposta mediante apposita determinazione adottata dal Dirigente Camerale competente per settore, debitamente motivata. Avverso l'inizio del procedimento teso al diniego della domanda è ammessa, entro gg. 15 dalla data di notifica, la produzione di memorie scritte e documenti che saranno sottoposti al vaglio del Dirigente camerale competente. Il risultato dell'istruttoria è notificato agli interessati per iscritto, ai sensi della L.241/90.

VI. L'esito del procedimento amministrativo è comunicato alle imprese richiedenti il contributo entro gg. 60 dalla data in cui l'Ufficio competente dispone della documentazione prescritta all'art.5.

Art. 9 - Erogazione del Contributo

I. Il contributo è erogato entro 60 gg. dalla data di presentazione della documentazione completa relativa all'istanza.

Art. 10 - Responsabile del Procedimento

I. Il Segretario Generale, ai sensi dell'art.4 della L.7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi", nomina con apposita determinazione il Responsabile del procedimento amministrativo per la fase istruttoria di cui al presente Regolamento.

Art. 11 - Disposizioni transitorie e finali

I. In fase di prima applicazione del presente regolamento troveranno attuazione le seguenti disposizioni:

- In relazione alle manifestazioni fieristiche programmate nel periodo 14 febbraio 2012 - 31 dicembre 2012, le imprese interessate dovranno inoltrare, entro il 20 maggio 2012, apposita istanza redatta in base alle modalità contenute nel presente regolamento camerale.
- Ai fini dell'ottenimento della liquidazione del contributo, per le manifestazioni già svolte, l'impresa dovrà inviare, a mezzo PEC, apposita istanza entro il termine perentorio di gg. 30 a decorrere dalla comunicazione di ammissione al contributo.

II - Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati richiesti dal presente Regolamento e dal modulo di domanda saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal Regolamento e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di sistemi informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l'attività dell'Ente. Il titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio I.A.A. di Salerno.



Camera di Commercio
Salerno

III - I predetti saranno, altresì, utilizzati per la trasmissione al Ministero delle Sviluppo Economico, ai sensi dell'art.14, comma 2, della legge 5/3/2001, n.57, delle informazioni relative alla concessione ed erogazione di incentivi alle imprese ai fini della verifica del rispetto del de minimis.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
(Dott. Raffaele De Sio)

IL PRESIDENTE
(Sig. Guido Arzano)